



ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II

Via Cuneo n. 1 – Telef. 0118028676 – 10036 Settimo Torinese
C.F. 97796320014 – codice meccanografico TOIC8BA00C – codice Univoco UFJTVI
P.E.O: toic8ba00c@istruzione.it - P.E.C: toic8ba00c@pec.istruzione.it
<http://www.icsettimodue.edu.it>

CIRCOLARE INTERNA N. 49 A.S. 2023/2024

IC SETTIMO II - SETTIMO TORINESE
Prot. 0007446 del 11/10/2023
IV-8 (Uscita)

Settimo T.se, 11/10/2023

Ai genitori degli alunni
Al Personale Docente ed ATA
Dell'Istituto Comprensivo "I.C. SETTIMO II"

OGGETTO: ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 – CHIARIMENTI.

L'estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il **D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85**. In buona sostanza, in ambito scolastico, la legge prevede due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli **infortuni occorsi durante le attività formative (Art. 17)**. Dall'altro, viene estesa la **copertura assicurativa prestata dall'INAIL per tutte le attività scolastiche (Art. 18)**.

Tutta la questione trae origine da alcuni drammatici episodi che, nel corso del 2021 e 2022 hanno visto alcuni studenti coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro.

Fino al luglio scorso infatti, gli studenti vittime di infortuni mortali, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell'INAIL. Benché in copertura assicurativa infatti, per ottenere l'indennizzo, la vittima doveva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico. Per ovviare a questo problema, che ha suscitato notevoli clamori sui media, è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa posizione.

L'aspetto che più ci riguarda invece, è quello legato all'estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l'INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Con il nuovo dispositivo normativo, studenti e operatori risulteranno in copertura INAIL durante tutte le attività scolastiche. È bene tuttavia evidenziare come le tutele offerte dall'INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Restano esclusi i rimborsi per le spese mediche in quantogà ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo restano escluse le diarie da immobilizzazione e/o ricovero. Inoltre, dettaglio non da poco, mentre gli operatori scolastici godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all'interno dell'Istituto. Da ultimo, con l'attuale testo normativo, l'estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024. Questo è quanto attualmente prevede la legge. È quindi necessario ribadire che affermazioni secondo le quali lo Stato provvederà al pagamento della polizza assicurativa non trovano nessun riscontro all'interno della norma.

Fatta questa doverosa premessa, che chiarisce l'effettivo perimetro delle nuove tutele, diventa comunque opportuno entrare nel dettaglio delle garanzie previste nelle polizze integrative attualmente sottoscritte. Circa il ramo Infortunio, **la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato** e, all'interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Lo stesso tipo di copertura è operativa inoltre sia per il personale che per gli studenti anche in itinere.

L'assicurazione integrativa, inoltre, non si limita esclusivamente al ramo infortunio ma prevede specifiche **coperture per la Responsabilità Civile**. L'aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante ma spesso il più sottovalutato. Nel caso di danno, colposo o doloso causato dallo studente, il terzo danneggiato può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell'Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L'impresa di assicurazione tende a tutelare proprio quest'aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile (pubblico e/o privato) dell'evento.

Riassumendo, ai sensi della normativa in essere:

1. Non trova alcun riscontro il pagamento della polizza integrativa scolastica da parte dello Stato;
2. La Legge 85/2023 prevede l'introduzione di un fondo per gli studenti vittime di incidenti mortali durante le attività scolastiche. Per l'accesso al fondo, restiamo tuttavia in attesa del decreto applicativo;
3. La Legge 85/2023 estende la copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Occorre tuttavia evidenziare che:

- a. La tutela prevede esclusivamente i casi di morte e invalidità permanente > il 5% di invalidità;
- b. Resta escluso il pagamento delle spese mediche in quanto gratuite, a carico del SSN;
- c. Per gli alunni, le garanzie INAIL, non operano in itinere.

Ad oggi la polizza integrativa rimane, per la scuola e la popolazione scolastica l'unico, e forse l'ultimo, sistema di tutela reale, in una pluralità di situazioni quali ad esempio:

- La rottura di occhiali da vista;
- La distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore;
- L'applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie;
- Infortuni che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Rescigno

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993